



Verona, 17 settembre 2013

Prot. n.
TIT I/5

Ai Sigg.

Direttori di Dipartimento

Direttori di Centro e Polo

Direttori di Biblioteca

Segretari Amministrativi di

Centro di Responsabilità

Dirigenti

Responsabili in Staff a Rettore e

Direttore Generale

e p.c. Al Magnifico Rettore

Al Prorettore

OGGETTO: Disposizioni relative alle Comunicazioni da e per l'Ateneo (PEC / E-Mail)

Rif. D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito in L. 17.12.2012, n. 221, Artt. 4, 5 e 6

Il presente provvedimento dà attuazione alle recenti disposizioni normative che, innovando il Codice dell'Amministrazione Digitale, hanno indicato nella **Posta Elettronica Certificata** (infra: **PEC**) il canale unico nazionale a rilevanza giuridica per le comunicazioni e le presentazioni di istanze tra Amministrazioni Pubbliche e tra Amministrazioni, cittadini ed imprese, con l'obiettivo prioritario di abbattere i tempi della corrispondenza tradizionale ed i costi di spedizione.

L'efficienza dell'azione amministrativa non può prescindere dalla rapidità e dall'economicità delle comunicazioni ed in particolare, secondo le disposizioni del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221, dall'utilizzo della **PEC**, quale **canale esclusivo di comunicazione tra le Pubbliche Amministrazioni**, nonché **da e verso le imprese ed i professionisti**, oltre che **assolutamente prioritario da e verso i privati**.

Sul piano delle attività economiche, la norma in questione perfeziona l'obbligo per tutte le imprese e i professionisti di dotarsi di una casella PEC a valore legale. Dopo le previsioni già contenute nell'articolo 16 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, che stabiliva un calendario di adeguamento per professionisti (29 novembre 2009) e società di capitali e società di persone (29 novembre 2011), l'articolo



5 del richiamato D.L. 179/2012 prevede l'estensione della PEC anche per le imprese individuali, tenute a depositare presso il registro delle imprese il proprio indirizzo PEC entro il 30 giugno 2013. Gli indirizzi PEC sono pubblicati in un **registro pubblico** denominato Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti INI-PEC, realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese o gli ordini o collegi professionali.

Sempre in riferimento ai privati, sempre il richiamato D.L. n. 179/2012, all'articolo 4, definisce il **Domicilio Digitale** del cittadino e consente a quest'ultimo di indicare una casella di posta elettronica certificata abilitata per dialogare con la PA, quale suo domicilio digitale, inserito nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente - ANPR, e **reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni**, in tal modo integrando, in forma più ampia, un provvedimento di contenuto analogo che identificava nella PEC gratuita del cittadino l'unico canale di comunicazione tra questo e la PA (articolo 16-bis del richiamato D.L. n. 185/2008).

A corollario di ciò, l'articolo 3-bis del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione Digitale (infra: **CAD**), dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui sia prevista dalla normativa una diversa modalità di comunicazione, **tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a comunicare con i privati esclusivamente tramite i domicili digitali dichiarati**, senza oneri di spedizione a loro carico; mentre **l'utilizzo di differenti modalità di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150**.

Inoltre, l'articolo 47 del richiamato D. L. n. 82/2005, CAD, come modificato dall'articolo 14, c. 1-bis, del Decreto Legge 21.06.2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito con modificazioni in L. 09.08.13, n. 98, prevede espressamente che, nell'ambito delle trasmissioni di documenti tra Pubbliche Amministrazioni, **è, in ogni caso, esclusa la trasmissione a mezzo fax**.

L'obbligo, per tutte le Pubbliche Amministrazioni, di dotarsi di una casella PEC collegata a ciascun registro di protocollo, così come previsto dall'articolo 47, comma 3, del CAD, è stato soddisfatto, per l'Università degli Studi di Verona, con l'attivazione della casella PEC istituzionale: ufficio.protocollo@pec.univr.it, integrata con il Registro di Protocollo d'Ateneo (Titulus).

Con il richiamato D.L. n. 179/2012 è stata impressa dal Legislatore un'ulteriore spinta all'utilizzo della modalità telematica nel dialogo tra Pubblica Amministrazione, cittadini ed imprese, con conseguenti **obblighi più stringenti di trasmettere documenti a destinatari esterni esclusivamente mediante il sistema di Posta Elettronica Certificata** e, soprattutto, ha indicato precisi obblighi, per cittadini ed imprese, di dotarsi di casella PEC e di rendere pubblici i relativi indirizzi, cui anche l'Amministrazione universitaria potrà corrispondere.

A fronte di tale nuova definizione del panorama normativo, e della necessità per tutte le Pubbliche Amministrazioni, Università compresa, di ridurre considerevolmente tutte le spese, e, nella fattispecie, le spese di spedizione della corrispondenza, appare ormai ineludibile ed improcrastinabile **vincolare tutte le strutture e gli uffici universitari all'utilizzo della richiamata casella PEC istituzionale (ufficio.protocollo@pec.univr.it) per l'invio della corrispondenza in partenza**, disponendo che tale procedura di trasmissione sia **la modalità di norma utilizzata per la trasmissione di documenti a destinatari esterni, siano essi pubbliche amministrazioni o soggetti privati**.



Tutto ciò considerato e premesso

- VISTO il D. Lgs. 07.03.2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), e s.m.i.;
- VISTO il D. L. 29.11.2008, n. 185, recante Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito con modificazioni in L. 28.01.2009, n. 2, e s.m.i.;
- VISTO il D. L. 18.10.2012, n. 179, recante Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni in L. 17.12.2012, n. 221, e s.m.i.;
- VISTO il D. L. 21.06.2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito con modificazioni in L. 09.08.13, n. 98, e s.m.i.;
- VISTO il D.P.R. 11.02.2005, n. 68, Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata, a norma dell'art. 27 della L. 16.01.2003, n. 3, e s.m.i.;
- VISTO il D.P.C.M. 31.10.2000, Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al D.P.R. 20.10.1998, n. 428, e s.m.i.;
- VISTO il D.P.C.M. 06.05.2009, Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di Posta Elettronica Certificata assegnata ai cittadini, e s.m.i.;
- VISTO il D.P.C.M. 22.07.11, Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;
- VISTO il D. M. 02.11.2005, Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata e relativi allegati tecnici, e s.m.i.;

ATTESO che l'introduzione del Domicilio Digitale, ai sensi del recente art. 3-bis del richiamato D. Lgs. 07.03.2005, n. 82, CAD, completa il quadro normativo relativo all'**obbligatorietà dell'estensione della Posta Elettronica Certificata come strumento privilegiato per la comunicazione tra e con le Pubbliche Amministrazioni**, disponendo anche la creazione, normalizzazione e pubblicazione di particolari strumenti di indicizzazione e reperimento degli indirizzi PEC per enti pubblici, imprese, professionisti e persone fisiche;

VISTO che, **a decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui dovesse essere espressamente prevista dalla normativa una diversa modalità di comunicazione, tutte le PP.AA., Università comprese, sono tenute a comunicare con i privati, di norma, tramite i domicili digitali dichiarati, senza oneri di spedizione a loro carico;**

PRESO ATTO, inoltre, che, come previsto dai richiamati CAD e D.P.C.M. 22.07.2011, **a decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche debbono avvenire esclusivamente in via telematica**, ponendo tale obbligo reciprocamente a carico dei privati e delle amministrazioni pubbliche e che, ulteriormente, da tale data **le pubbliche amministrazioni non solo non possono più effettuare le loro comunicazioni alle imprese in modalità cartacea, ma neanche possono accettare, in forma cartacea, le comunicazioni che provengono loro dai predetti soggetti economici;** CONSIDERATO, quindi, necessario predisporre gli strumenti tecnologici e di regolamentazione del flusso documentale per consentire a tutte le strutture e gli uffici universitari di adempiere alle sopraesposte norme;

SI DISPONE



1. che **tutta la corrispondenza dell'Università in spedizione**, destinata a soggetti pubblici e privati, venga trasmessa di norma per il tramite della casella PEC istituzionale ufficio.protocollo@pec.univr.it;
2. che, qualora non sia disponibile, né reperibile nei richiamati data base pubblici, nessun indirizzo PEC del destinatario, che **l'invio dei documenti avvenga comunque, obbligatoriamente, in formato elettronico** attraverso le funzionalità di **posta elettronica** o di **posta on-line**, in collegamento al Registro Informatico di Protocollo d'Ateneo;
3. che, in particolare, **tutte le comunicazioni tra Università e studenti** avvengano, di norma, tramite il canale della **posta elettronica istituzionale**, cioè da e verso gli indirizzi di posta elettronica universitaria forniti gratuitamente dall'Ateneo a tutti gli studenti (*@studenti.univr.it), salvo la possibilità, in casi eccezionali, per ragioni di particolare gravità o urgenza, di utilizzare altri strumenti di comunicazione, comunque **sotto la diretta responsabilità del Dirigente o del Funzionario Amministrativo di riferimento, tenuto a motivare espressamente tale scelta**;
4. che qualunque modalità di **invio di documenti cartacei**, che comporti spese di spedizione per affrancatura o servizi postali di corriere, possa essere attivata, in via eccezionale, dalle singole strutture e uffici universitari, **solo qualora la tipologia dell'invio o le particolari caratteristiche dell'oggetto della spedizione non consentano di provvedervi altrimenti**, e comunque **sotto la diretta responsabilità del Dirigente o del Funzionario Amministrativo di riferimento, tenuto a motivare espressamente tale scelta**;
5. che le possibili eccezioni, richiamate ai punti 3 e 4, saranno comunque **monitorate e controllate** ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di responsabilità amministrativa e di valutazione dei risultati;
6. che, **in ogni caso, non è più consentito**, per qualunque tipologia di comunicazione da e per altra Pubblica Amministrazione, **l'utilizzo del fax**;
7. che **l'unica modalità di trasmissione di corrispondenza ammessa all'interno dell'Ateneo**, tra le diverse unità organizzative, è quella della **posta elettronica tra indirizzi istituzionali (*@univr.it), d'ufficio o personali**;
8. che **tutte le strutture e uffici universitari si attivino prontamente a richiedere che tutti i soggetti che presentano istanze e comunicazioni all'Università**, rilevanti ai fini dei procedimenti amministrativi, **provvedano ad inoltrarle alla casella di PEC istituzionale, o in altra modalità telematica prevista per lo specifico procedimento**, dando mandato alle medesime strutture e uffici universitari di diffondere presso i propri corrispondenti l'informazione che **tale modalità di ricezione dei documenti dovrà considerarsi esclusiva a decorrere dal 1° ottobre 2013**, in quanto dette comunicazioni non potranno più essere accettate in forma cartacea.

Si dà atto che la presente disposizione non comporta nuovi oneri a carico del bilancio universitario.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale

(Dr Antonio Salvini)